

Ad iniziativa di Polizia Locale e Protezione Civile	N. proposta 81
	Data 28/07/2026

Città di Andria (BT)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, C. 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II., DERIVANTE DA POSIZIONE DEBITORIA DELL'ENTE, GENERATE SENTENZA N. 36/2026 PUBBLICATA IL 09/07/2026 - RG 997/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI ANDRIA.

Visto: per presa visione

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La deliberazione diviene esecutiva
 - a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
 - b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D, to L, vo 267/2000
- sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n°, _____ in data _____ ore _____
- Assenti: _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dato atto che

- In data **10/07/2026**, con nota prot. n.° **82012/2026**, intitolata “*Ufficio del Giudice di Pace di Andria, Sentenza n. 36/2026 – R.G. 997/2024 R.G. Avv. Giuseppe Massaro c/ Comune di Andria - Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994*”, l’Ente è stato attinto da notifica di sentenza esecutiva n. 36/2026 R.G. 997/2024 emessa dal Giudice di Pace di Andria. Nel mentovato provvedimento si legge che “... *omissis ... il Giudice di Pace di Andria, definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta da*
- con ricorso depositato in data 24.10.2024 - avverso verbale di contestazione n° C32173, elevato dalla Polizia Locale del Comune di Andria in data 26.09.2024, accoglie la domanda e per l’effetto annulla il suindicato verbale di contestazione,”.
- Dall’esame della sentenza allegata emerge che il Giudice di Pace di Andria, accogliendo la domanda del ricorrente, annulla il suindicato verbale di contestazione e per l’effetto condanna la P.A. opposta a rifondere allo stesso le spese di lite che liquida nella misura di €. 216,00 (di cui €. 43,00 per esborsi ed €. 173,00 per compenso professionale) oltre accessori, se dovuti, come per legge;
- In data 15/07/2026, su richiesta della P.A. soccombente, l’Avvocato difensore Giuseppe MASSARO, mezzo pec, acquisita al protocollo dell’Ente n. 88152 del 28.07.2026, a parcella proforma n° 9, che di seguito si dettaglia:
- La pretesa creditoria ammonta attualmente ad **€ 295,43** di cui:

→ Onorari	€ 173,00	+
→ Rimborso spese generali	€ 25,95	+
→ C.P.A. (4%)	€ 7,96	+
→ IVA (22%)	€ 45,52	+
→ <u>Spese non imponibili</u>	<u>€ 43,00</u>	<u>=</u>
→ TOTALE	€ 295,43	

Considerato, dunque, che:

- si rende necessario ricondurre il debito nella contabilità dell’Ente, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la procedura ex art. 194 T.U.EE.LL.;
 - in particolare si rende necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 lettera a), in considerazione delle caratteristiche della spesa in parola, per la somma complessiva e finale di **€ 295,43 (duecentonovantacinque/43)**
- VISTI** gli articoli 191, 193 e 194 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni “*Testo unico degli enti locali*” in materia di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio;

RITENUTO di dover provvedere in merito, al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi del citato art. 194 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., trattandosi di somma non presente in bilancio, finanziando la spesa con il Cap. 328900 del bilancio esercizio 2026-2028 – Anno 2026; “*Spese per liti e contenzioso – Polizia Municipale*” (PIC 1.10.05.04.001);

RICHIAMATI il T.U.EE.LL. e il D.Lgs. n. 118/2011, nonché il vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la competenza del **Settore Polizia Locale e Protezione Civile** a proporre il presente riconoscimento, come richiamato nella relazione del Servizio Autonomo Avvocatura prot. 24543/2022 del 15/03/2022 di questo Comune ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, commi 1 e 4 del vigente

Regolamento Unico di Organizzazione e di disciplina dell'Avvocatura Civica, dando atto che il Settore comunale che ha generato il debito in parola è competente *ratione materiae*, è il medesimo;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comandante della Polizia Locale, Dott. Francesco Capogna, nella sua qualità di Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, sul piano della regolarità tecnica, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO ed ACQUISITO il parere in linea contabile sulla proposta, ai sensi della succitata legge, dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Dott. Raffaele Laforenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n.267/2000;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione, prot. n. _____ del _____ in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b), del [D.Lgs. n. 267/2000](#);

D E L I B E R A

1) che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la legittimità del debito fuori bilancio pari alla somma complessiva e finale di **€ 295,43 (duecentonovantacinque/43)** derivante da sentenza esecutiva relativa a procedimento dinanzi al Giudice di Pace, per opposizione a verbale di contestazione n. C32173, elevato dalla Polizia Locale in cui questo Ente è risultato soccombente con sentenza esecutiva così come di seguito meglio articolato:

- In data **10/07/2026, con nota prot. n.° 82012/2026**, intitolata “*Ufficio del Giudice di Pace di Andria, Sentenza n. 36/2026 –R.G. 997/2024 R.G. Avv. Giuseppe Massaro c/ Comune di Andria - Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994*”, l'Ente è stato attinto da notifica di sentenza esecutiva n. 36/2026 R.G. 997/2024 emessa dal Giudice di Pace di Andria. Nel mentovato provvedimento si legge che “... *omissis ... il Giudice di Pace di Andria, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso depositato in data 24.10.2024 - avverso verbale di contestazione n° C32173, elevato dalla Polizia Locale del Comune di Andria in data 26.09.2024, accoglie la domanda e per l'effetto annulla il suindicato verbale di contestazione*”.
- Dall'esame della sentenza allegata emerge che il Giudice di Pace di Andria, accogliendo la domanda del ricorrente, annulla il suindicato verbale di contestazione e per l'effetto condanna la P.A. opposta a rifondere allo stesso le spese di lite che liquida nella misura di €. 216,00 (di cui €. 43,00 per esborsi ed €. 173,00 per compenso professionale) oltre accessori, se dovuti, come per legge;
- In data 15/07/2026, su richiesta della P.A. soccombente, l'Avvocato difensore Giuseppe MASSARO, mezzo pec, acquisita al protocollo dell'Ente n. 88152 del 28.07.2026, a parcella proforma n° 9, che di seguito si dettaglia:
- La pretesa creditoria ammonta attualmente ad **€ 295,43** di cui:

– Onorari	€ 173,00	+
– Rimborso spese generali	€ 25,95	+
– C.P.A. (4%)	€ 7,96	+
– IVA (22%)	€ 45,52	+
– <u>Spese non imponibili</u>	<u>€ 43,00</u>	<u>=</u>
– TOTALE	€ 295,43	

3) di dare atto che il debito fuori bilancio riconosciuto trova integrale copertura al Cap. 328900 del bilancio di previsione esercizio 2026-2028 – Anno 2026; “*Spese per liti e contenzioso – Polizia Municipale*” (PIC 1.10.05.04.000);

4) di autorizzare il Responsabile p.t. del **Settore Polizia Locale e Protezione Civile**, in ragione dei suoi compiti di istituto, a completare la procedura contabile di liquidazione delle somme dovute in favore del sig. _____, compiendo ogni altro adempimento, connesso e necessario, in nome e per conto dell’Ente;

5) di incaricare il Segretario Generale di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 27/12/2002 n. 289;

6) di dare atto che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
